

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Spedizione

Prot. n.

Del

47

19 MAR 2024

N° 05 DEL 13.03.2024

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO D'IMPOSTA 2024. CONFERMA ALIQUOTA ED APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF).

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** del giorno **TREDICI** del mese di **MARZO** alle ore **12.30** presso la sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito dell'avviso diramato dal **PRESIDENTE** in data **12.03.2024** prot. n° **6817** si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** seconda convocazione.

Presiede l'adunanza il **PRESIDENTE DOTT. MICHELE FASOLINO**

alle ore 14.45 fatto l'appello nominale, risultano presenti:

1) PAOLA LANZARA	SI	13) ANTONINO COPPOLA	SI
2) GIUSTINA GALLUZZO	SI	14) FILOMENA PASCARIELLO	NO
3) DOMENICO ANTONIO RESCIGNO	SI	15) STEFANIA DE MAIO	SI
4) DOMENICO SELLITTO	SI	16) MICHELE SALVATI	SI
5) ANTONIA ALFANO	SI	17) BIAGIO APOSTOLICO	SI
6) ANTONIA SALVATI	SI		
7) ANIELLO GIOIELLA	SI		
8) MICHELE FASOLINO	SI		
9) GIUSEPPE ALFANO	SI		
10) FRANCESCO SPINELLI	SI		
11) GILDA TRANZILLO	SI		
12) ADRIANA CARRATÙ	SI		

PRESENTI

16

ASSENTI

01

Assiste il **SEGRETARIO GENERALE – DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO**

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 05 DEL 13/03/2024

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO D'IMPOSTA 2024. CONFERMA ALIQUOTA ED APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 12.12.1999 con il quale è stato differito al 29.02.2000, o comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2000 il termine per l'adozione o istituzione delle tariffe e tasse per l'anno 2000, con decorrenza dal 01.01.2000;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 28.02.2000 di istituzione e determinazione dell'aliquota addizionale comunale IRPEF, in misura pari allo 0,2%;

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 58 del 26.02.2001 con la quale è stata determinata l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF in misura pari allo 0,4 % e che, per gli anni successivi, tale aliquota è stata di anno in anno confermata fino al 2006;

Visto l'art. 1 comma 142 della legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), che assegna al Consiglio Comunale la competenza a variare l'aliquota addizionale comunale IRPEF, consentendo ai Comuni di incrementare la stessa fino ad un massimo dello 0,8%;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 14.04.2007 con la quale è stata determinata l'aliquota addizionale comunale IRPEF in misura pari allo 0,4% e che, per gli anni successivi, tale aliquota è stata di anno in anno confermata fino al 2011;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 12.06.2012 con la quale è stata determinata l'aliquota addizionale comunale IRPEF in misura unica pari allo 0,7% e contestualmente approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 28/11/2013 con la quale è stata determinata l'aliquota addizionale comunale IRPEF in misura pari allo 0,8% e che, per gli anni successivi, tale aliquota è stata di anno in anno confermata;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 06.05.2020, con la quale è stata confermata l'aliquota unica dell'addizionale comunale Irpef, vigente nel 2019, nella misura unica di 0.80 punti percentuali;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 30.05.2021, con la quale è stata confermata l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'Irpef, vigente nel 2020, nella misura unica di 0.80 punti percentuali del reddito imponibile;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 31.05.2022, con la quale è stata confermata, per l'anno 2022, l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'Irpef, già vigente nel 2021, nella misura unica di 0.80 punti percentuali del reddito imponibile ed approvato il relativo Regolamento comunale di disciplina;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 31.05.2023, con la quale è stata confermata, per l'anno 2023, l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'Irpef, già vigente nel 2022, nella misura unica di 0.80 punti percentuali del reddito imponibile;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che:

- è volontà dell'Amministrazione Comunale confermare l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8% del reddito imponibile, al fine di garantire l'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'Ente e per realizzare i programmi previsti nel bilancio 2024 in quanto l'adozione di aliquote differenziate comporterebbe una riduzione del gettito di cassa;
- nell'ottica di agevolare i soggetti con difficoltà economiche, l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 360 del 28/09/1998, intende fissare una soglia di esenzione per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore ad €. 10.000,00, stabilendo che i soggetti che non rientrano in tale ipotesi di esenzione sono tenuti al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto;

Richiamato:

- l'articolo 151 del D. lgs n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- Il decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, che differisce al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

Richiamata la propria precedente deliberazione n.12 in data 31/05/2022, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF e confermata l'aliquota unica in misura pari allo 0,80%;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ..."*;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2024/2026 e la relativa nota integrativa che si ritiene aggiornata con il presente deliberato nella sezione relativa all'addizionale Comunale all'Irpef;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2024/2026, il quale si ritiene aggiornato con il presente deliberato nella sezione relativa all'addizionale Comunale all'Irpef.

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2024/2026:

- confermare l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'IRPEF in misura pari allo 0,80%;
- prevedere una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00euro;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 1.003.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale;

Verificato che con l'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione sopraindicata, il simulatore riporta una previsione di gettito per l'anno 2024 compatibile con le previsioni iscritte nel bilancio di previsione 2024-2026 finalizzate a garantire i servizi a favore dei cittadini oltre che gli equilibri di bilancio;

Ritenuto, pertanto, necessario modificare il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF introducendo all'art. 5 il comma 4 prevedendo una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00euro;

Acquisito:

- il parere di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del settore n. 1 – Servizi Finanziari e Fiscalità Locale Tributi, in quanto la presente proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art.49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali –D.Lgs. n.267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei conti con verbale trasmesso al prot. com. n. n. 5506/2024 ed allegato al presente atto.

DATO ATTO CHE gli interventi dei Consiglieri Comunali sono allegati al precedente atto deliberativo n. 03, adottato in data odierna, avendo il Consesso Consiliare stabilito di accorpare la discussione relativamente ai punti riguardanti il Dup, l'Imu e l'Irpef.

Effettuato l'appello nominale alle ore 14.45 risultano presenti n. 16 Consiglieri compreso il Sindaco – assente n. 1 (Consigliere Pascariello)

Con voti favorevoli n. 12 – contrari n. 3 (Consiglieri Michele Salvati, De Maio ed Apostolico) – astenuti n. 1 (Consigliere Coppola)

PROPONE DI DELIBERARE

Di dare atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di confermare, anche per l'anno 2024, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nella misura unica dello 0,80% del reddito imponibile;
2. di stabilire la soglia di esenzione per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore ad €. 10.000,00, fermo restando che i soggetti che non rientrano in tale ipotesi di esenzione sono tenuti al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto;
3. di quantificare presuntivamente in € 1.003.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale;
4. di approvare con le modifiche apportate, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3,

del d.Lgs. n. 360/1998, il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, come da allegato A;

5. Di demandare al Funzionario competente l'invio telematicamente della presente deliberazione, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”
6. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2024-2026, in conformità a quanto dispone l'art. 172, primo comma, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la medesima votazione sopra riportata

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.



COMUNE CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IRPEF**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 12/06/2012

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 31.05.2022

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 05 DEL 13/03/2024

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

INDICE

ARTICOLO 1 - OGGETTO	3
ARTICOLO 2 - SOGGETTO ATTIVO.....	3
ARTICOLO 3 - SOGGETTI PASSIVI.....	3
ARTICOLO 4 - BASE IMPONIBILE.....	3
ARTICOLO 5 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA.....	3
ARTICOLO 6 - VERSAMENTO.....	3
ARTICOLO 7 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE.....	3
ARTICOLO 8 - ENTRATA IN VIGORE.....	3

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 2 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Comune di Castel San Giorgio, che la applica secondo il presente regolamento e le disposizioni legislative vigenti.

ARTICOLO 3 - SOGGETTI PASSIVI

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche tutti i contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale abbiano domicilio fiscale nel Comune di Castel San Giorgio.

ARTICOLO 4 - BASE IMPONIBILE

1. L'addizionale è determinata applicando l'aliquota deliberata ai sensi dell'art. 5 al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

ARTICOLO 5 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale è fissata nella misura massima dello 0,8%, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
3. La deliberazione dell'aliquota ed esenzioni è pubblicata nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.
4. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 10.000,00. I soggetti che non rientrano in tale ipotesi di esenzione sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

ARTICOLO 6 - VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato secondo le modalità di cui al D.M. 05.10.2007, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 143, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

ARTICOLO 7 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 8 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale del 26 FEBBRAIO 2024

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di C.C – non numerata - Comune di Castel San Giorgio Smistamento: SETTORE SEGRETERIA GENERALE Prt.G. 0005409/2024 - U - 26/02/2024 11:56:51 sull'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO D'IMPOSTA 2024. CONFERMA ALIQUOTA ED APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF).

L'anno 2024, il giorno 26 del mese di febbraio, l'organo di revisione economico-finanziaria redige il presente verbale per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'oggetto:

Il Revisore Unico

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Visto l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale prevede che:

a) i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

b) con il medesimo regolamento di cui al comma 3, può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto altresì l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e s.m.e i., il quale dispone che *"Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale*

comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo";

Esaminata la proposta di modifica al regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, con la quale si prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2024:

- la modifica dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura fissa dello 0,80%;
- la modifica della soglia di esenzione per redditi inferiori a €.10.000,00;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Considerate ed Osservate

- la congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni;
- la compatibilità con il quadro normativo sovraordinato;

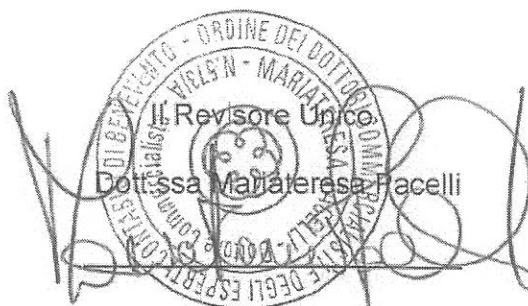
Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

esprime il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione inerente al regolamento di cui all'oggetto.

Del che è verbale

Benevento 26 febbraio 2024


Il Revisore Unico
Dott.ssa Mariateresa Facelli

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

Parere ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n° 267/2000 sulla proposta di deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE** avente ad oggetto:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO D'IMPOSTA 2024. CONFERMA ALIQUOTA ED APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF).

=====

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs n° 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

**SETTORE N. 1 SERVIZI FINANZIARI
FISCALITÀ LOCALE - TRIBUTI**

Visto, parere favorevole espresso in data 14.02.2024

**Il Funzionario
Dott.ssa Federica Chessa**



Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs n° 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

**SETTORE N. 1 SERVIZI FINANZIARI
FISCALITÀ LOCALE - TRIBUTI**

Visto, parere favorevole espresso in data 14.02.2024

**Il Funzionario
Dott.ssa Federica Chessa**





COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Michele Fasolino

19 MAR 2014

19 MAR 2014



19 MAR 2014

LETTO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE

DOTT. MICHELE FASOLINO

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Michele Fasolino



IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO

[Handwritten signature of Maria Cecilia Fasolino]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo, copia della presente deliberazione è stata:

affissa all'Albo Pretorio il **19 MAR. 2024**

Pubblicata all'Albo Pretorio il _____

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni
consecutivi.

giorno festivo o di mercato e contro di essa sono state pre-
sentate opposizioni.

Castel San Giorgio li, **19 MAR. 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO



Castel San Giorgio li, _____
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva:

ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000;

Castel San Giorgio li, **19 MAR. 2024**



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO

[Handwritten signature of Maria Cecilia Fasolino]